



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 34/TFT del 24 gennaio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 20 gennaio 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 163

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.
Proc.5165/137pfi19-20/MS/CS/gb del 23.10.2019 (Campionato Regionale 2^ categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Abbondandolo n. 9.10.1971, all'epoca dei fatti Presidente con funzione di dirigente accompagnatore (1 gara) della società A.s.d. Frequentum Calcio 2013, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. attualmente vigente, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Matteo Grella n. 10.04.1995, (gare del 4.04.2018 e 15.04.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Pasquale Pasquariello calciatore-capitano con funzione di dirigente accompagnatore (1 gara) della società A.s.d. Frequentum Calcio 2013, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, nonché 45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Frequentum Calcio 2013, per responsabilità oggettiva, art.1bis comma 5, ed ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Frequentum Calcio 2013, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal Presidente con funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giuseppe Abbondandolo (1 gara) e Sig. Pasquale Pasquariello calciatore-capitano con funzione di dirigente accompagnatore (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuseppe Abbondandolo l'omesso tesseramento e l'omessa

sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Frequentum Calcio 2013 ed il suo Presidente Sig. Giuseppe Abbondandolo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Matteo Grella sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Pasquale Pasquariello tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Giuseppe Abbondandolo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.s.d. Frequentum Calcio 2013 la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che in relazione alla preliminare eccezione ad oggetto la inutilizzabilità degli atti da parte della Procura Federale dal momento che sarebbero trascorsi in termini dalla iscrizione per la proposizione dell'azione, la iscrizione del procedimento è avvenuta il 17/7/2019 e pertanto in epoca successiva alla entrata in vigore del nuovo C.G.S. per cui la predetta eccezione appare infondata. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Frequentum Calcio 2013 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Giuseppe Abbondandolo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; calciatori: Matteo Grella tre (3) giornate di squalifica e Sig. Pasquale Pasquariello una (1) giornata di squalifica; La società A.s.d. Frequentum Calcio 2013 il non doversi procedere avendo la stessa cessato le attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 166

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5075/1250pfi18-19/CS/ps del 22.10.2019 (Campionato U15 regionale maschile).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Corradi Luciano n.21.07.1946, all'epoca dei fatti l.r.p.t. amministratore Unico della società U.s. Salernitana 1919, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Pugliese Pietro n.30.08.2004, (gare del 19.01.2019 e 5.12.2018), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. De Rosa Romeo (2 gare), della società U.s. Salernitana 1919, per la violazione di cui

all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società U.S. SALERNITANA 1919, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società U.s. Salernitana 1919, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. De Rosa Romeo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico l.r.p.t. amministratore Unico Sig. Corradi Luciano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s. Salernitana 1919, ed il suo l.r.p.t. amministratore Unico Sig. Corradi Luciano, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. In udienza il Presidente Corradi Luciano, in proprio e per la società, e De Rosa Romeo patteggiavano le sanzioni come da separato provvedimento, si procede solo nei confronti del calciatore Pugliese Pietro. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pugliese Pietro quattro (4) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. U.s. Salernitana 1919 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il calciatore Pugliese Pietro quattro (4) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC.166

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5075/1250pfi18-19/CS/ps del 22.10.2019 (Campionato U15 regionale maschile).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Corradi Luciano n.21.07.1946, all'epoca dei fatti l.r.p.t. amministratore Unico della società U.s. Salernitana 1919, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente

accompagnatore: sig. De Rosa Romeo (2 gare), della società U.s. Salernitana 1919, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società U.S. Salernitana 1919, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 20.1.2020 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell' art.127 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Corradi Luciano la sanzione finale di mesi due (2) e venti giorni di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi e venti giorni ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore De Rosa Romeo la sanzione finale di mesi due (2) e venti giorni di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi e venti giorni ridotti come sopra per rito); per la società U.s. Salernitana 1919 la sanzione di euro 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 350,00 di ammenda e di punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

al Presidente Corradi Luciano la sanzione finale di mesi due (2) e venti giorni di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi e venti giorni ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore De Rosa Romeo la sanzione finale di mesi due (2) e venti giorni di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi e venti giorni ridotti come sopra per rito); per la società U.s. Salernitana 1919 la sanzione di euro 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 350,00 di ammenda e di punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 167

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5232/138pfi19-20/MS/CS/gb del 24.10.2019 (Campionato Regionale 1^ Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Carmine Sabbatella n.12.05.1956, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Fi.pe, per la violazione degli artt4, comma 1 e 32, comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Musah Oukasha n. 6.04.2000 (gara del 4.04.2018); Donato Sarno n. 13.03.1976, (gara 25.02.2018); per violazione dell'art.4, commi 1, in relazione all'art.2, commi 1 e 2 del vigente C.G.S., anche in relazione all'art.32, comma 2 del C.G.S. vigente, agli artt.39 e 43 delle NOIF; nonché Gianmichele Trezza n.28.02.1975 (all'epoca de fatti calciatore e nell'occasione dirigente accompagnatore (2 gare) – (gara dell'8.04.2018 e 25.02.2019); per violazione dell'art.4, commi 1, in relazione all'art.2, commi 1 e 2 del vigente C.G.S., anche in relazione all'art.32, comma 2 del C.G.S. vigente, agli artt.39 e 43 delle NOIF, nonché art.61, comma 1 e 5 delle NOIF per aver svolto anche le funzioni di accompagnatore ufficiale della società. dirigente accompagnatore sig. Francesco Soldi (1 gara) della società A.s.d. Fi.pe per la violazione di cui all'art.4, comma 1, anche in relazione all'art. 2, commi 1 e 2 del vigente C.G.S., agli artt.7 comma 1 dello Statuto Sociale, agli artt.39,43 commi 1,6

e 61 commi 1,5 delle NOIF; la società A.s.d. Fi.pe, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Fi.pe, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai sig. Francesco Soldi (1 gara) e del calciatore con funzioni di dirigente accompagnatore Gianmichele Trezza (2 gare) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Carmine Sabbatella l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Fi.pe ed il suo Presidente Sig. Carmine Sabbatella non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Gianmichele Trezza quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Musah Oukasha tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Sarno Donato tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Francesco Soldi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Carmine Sabbatella la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.s.d. Fi.pe la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Fi.pe alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Carmine Sabbatella la sanzione di cinque (5) mesi di inibizione; calciatori: Musah Oukasha tre (3) giornate di squalifica; Donato Sarno tre (3) giornate di squalifica; Gianmichele Trezza (all'epoca de fatti calciatore) e nell'occasione dirigente accompagnatore quattro (4) giornate di squalifica; dirigente accompagnatore sig. Francesco Soldi la sanzione di mesi due (2) di inibizione; La società A.s.d. Fi.pe la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 400,00 (quattrocento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC.167

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza. Proc.5232/138pfi19-20/MS/CS/gb del 24.10.2019 (Campionato Regionale 1^ catg.).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatori: Wetane Owusu Enock n. 19.03.2000 (gara del 4.04.2018).

All'udienza del 20.1.2020 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell' art.127 C.G.S. e segnatamente per il calciatore Wetane Owusu Enock la sanzione finale di una (1) di squalifica (s.b. 3 gare ridotte come sopra per rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per il calciatore Wetane Owusu Enock la sanzione finale di una (1) di squalifica (s.b. 3 gare ridotte come sopra per rito). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 159

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza. Proc.5183/1510pfi18-19/MS/CS/sds del 23.10.2019 (Campionato Allievi U17 provinciali CE).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Ferrara Danilo n.6.06.1996, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Scuola Calcio N. Gravina, per la violazione dell'art.4, comma 41 e 32, comma 2 del vigente C.G.S. anche in relazione agli artt7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; per aver consentito l'utilizzo del calciatore Ndzinga Pascal gara del 16.12.2019 senza regolare tesseramento, idoneità sportiva e copertura assicurativa.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Presidente Ferrara Danilo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per Sig. Ferrara Danilo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 160

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5268/64pfi19-20/MS/CS/sds del 24.10.2019 (Campionato Allievi U17 Regionale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Lidia Lonardo n.23.09.1964, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della società F.c. Casertana Srl, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Antonio Candela n.21.12.2003, (gara del 6.01.2019), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Carlo De Clemente (1 gara), della società F.c. Casertana Srl per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società F.c. Casertana Srl per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società F.c. Casertana Srl, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Carlo De Clemente con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig.ra Lidia Lonardo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La F.c. Casertana Srl ed il suo presidente Sig.ra Lidia Lonardo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Candela tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Carlo De Clemente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Lidia Lonardo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società F.c. Casertana Srl la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. In relazione alla eccezione preliminare relativa alla improcedibilità dell'azione, sulla base del combinato disposto degli art. 123 125 CGS, letti ex art.44 CGS, questo Tribunale osserva: il combinato disposto, come già applicato nel provvedimento di cui al proc. 4755/101 pfi19-20/MS/CS/jg del 17/10/2019 c.u.32 del 17/1/2020, può trovare applicazione esclusivamente ai procedimenti iscritti dopo il 17/06/2019, secondo la lettura che Questo Tribunale conferisce all'art.142 CGS. Nel caso che ci occupa, ed a differenza del provvedimento allegato dalla difesa e riconducibile agli scriventi, l'iscrizione è del 27/03/2019 con prot.10562 della Procura, nonché del 13/03/2019 con prot.6862 FIGC. Alla luce delle considerazioni esposte l'eccezione va rigettata poichè vanno applicate, ex art.142 CGS le disposizioni previgenti al così detto Nuovo Codice del 17/06/2019

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati *"per tabulas"* dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. F.c. Casertana Srl alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il

predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la Sig.ra Lidia Lonardo, la sanzione dell'inibizione di mesi (3) tre; calciatore: Antonio Candela la sanzione della squalifica per tre (3) giornate di gara, al dirigente accompagnatore: sig. Carlo De Clemente la sanzione dell'inibizione per mesi (3) tre; alla società F.C. Casertana la penalizzazione di (1) un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Fasc.168

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5251/46pfi19-20/MS/CS/ep del 24.10.2019 (Campionato U.15 Calcio a Cinque Provinciali NA).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Maisto Geremia Luca n.9.03.1984, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Childream Football Club, per la violazione degli art.4, comma 1, e 32 comma 2 del C.G.S., in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Giovanni Ciccarelli n.13.03.2004, (gara del 21.01.2019), per violazione art.4, comma 1 C.G.S. anche in relazione all'art.32 comma 2 e art.39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Giuseppe Piscopo (1 gara), della società Asd Childream Football Club per la violazione di cui all'art.4, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1, 6 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Childream Football Club per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Childream Football Club, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Giuseppe Piscopo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Maisto Geremia Luca l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Childream Football Club ed il suo presidente Sig. Maisto Geremia Luca, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giovanni Ciccarelli tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Giuseppe Piscopo la sanzione di mesi

tre (3) di inibizione; per il Presidente Maisto Geremia Luca la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Childream Football Club la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “*per tabulas*” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Childream Football Club alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, anche in considerazione del riconoscimento dell’addebito da parte del sig. Maisto Geremia Luca di un mero errore materiale, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il sig. Maisto Geremia Luca la sanzione della inibizione di mesi (1); al calciatore: Giovanni Ciccarelli la sanzione della squalifica per (1) una giornata di gara; al dirigente accompagnatore: sig. Giuseppe Piscopo la sanzione dell’inibizione di mesi (1) uno, per la società Asd Childream Football Club la sanzione dell’ammenda di euro 150,00. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 161

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5355/1584pfi18-19/MS/CS/sds del 28.10.2019 (Campionato Regionale di 2^a Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Fernando Barra n.14.01.1964, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Bianca, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all’art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Michele Garone n.14.02.1991, (gara del 25.11.2018), per violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S. anche in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art 4, commi 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art.43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Mario Luongo (1 gara), della società Asd Real Bianca per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Real Bianca per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Real Bianca, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Mario Luongo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Fernando Barra l’omesso

tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Real Bianca ed il suo presidente Sig. Fernando Barra, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Michele Garone due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Mario Luongo la sanzione di giorni quaranta (40) di inibizione; per il Presidente Fernando Barra la sanzione di giorni quaranta (40) di inibizione; per la società Asd Real Bianca la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Real Bianca alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il sig. Fernando Barra, la sanzione dell'inibizione di giorni (40) quaranta; al calciatore Michele Garone la sanzione della squalifica per (2) due giornate di gare; al dirigente accompagnatore: sig. Mario Luongo la sanzione dell'inibizione per giorni (40) quaranta; alla ASD Real Bianca non luogo a provvedere tenuto conto della cessazione di attività della società. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 164

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza. Proc.5187/45pfi19-20/MS/CS/ep del 23.10.2019 (Campionato calcio a Cinque serie D.).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

I sigg. Giovanni Laino e Luigi Di Donna quali presidente e calciatore della ASD Futsal Gladiator Sala C5, hanno convenuto con la Procura Federale della F.I.G.C. l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art.126 del C.G.S.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatori: Sigg. Pietro Aromando n. 27.07.1996, (gara del 20.01.2019) e Vito Paladino n.12.08.1988 (gare del 18.11.2018 e 06.01.2019); per la violazione di cui all'art.4, comma 1 C.G.S., anche in relazione agli artt.32 comma 2 C.G.S., agli artt.39, 43 delle NOIF; La Società Asd Futsal Gladiator Sala C5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pietro Aromando tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Vito Paladino quattro (4) giornate di squalifica; per la società Asd Futsal Gladiator Sala C5 la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori Pietro Aromando e Vito Paladino non erano tesserati iper la soc. Asd Futsal Gladiator Sala C5 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave documento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per Sigg. Pietro Aromando la sanzione della squalifica per (3) giornate di gare, e Vito Paladino la sanzione della squalifica per (4) quattro giornate di gare; per Società ASD Futsal Gladiator Sala C5. non luogo a provvedere tenuto conto della cessazione di attività della società. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 162

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5342/1539pfi18-19/MS/CS/jg del 28.10.2019 (Campionato Regionale 1^a Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Dello Margio n.18.04.1975, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Boys Caivanese (già Asd Cardito Calcio), per la violazione degli artt.1bis, commi 1 anche in relazione all'art.4, comma 4 del previgente C.G.S.(ora trasfusi negli art.4, comma 1 e 6 , comma 4 del C.G.S., nonché all'art.62 delle NOIF; per aver: a) omesso di adottare quale rappresentante legale della società ospitante, ogni doverosa e opportuna iniziativa atta garantire l'ordine pubblico; b) consentito o comunque impedito che uno spettatore entrasse in campo e raggiungesse l'arbitro nello spogliatoio; c) permesso o comunque non evitato che il dirigente accompagnatore entrasse, al termine della gara nel recinto di giuoco nonostante fosse stato attinto da un provvedimento di espulsione, d) lasciato l'impianto sportivo prima del direttore di gara, senza curarsi di tutelarne la sicurezza e l'incolumità; Sig. Vittorio Papa, all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore ufficiale della Asd Boys Caivanese (già Asd Cardito Calcio), della violazione di cui all'art.1bis, comma 1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell'art.4, comma 1, del C.G.S., per essersi introdotto, al termine della gara del 9.03.2019, nel recinto di gioco raggiungendo alcuni calciatori che, nel frattempo, avevano "accerchiato" l'arbitro sebbene, nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, fosse stato attinto da provvedimento disciplinare di espulsione. La Società Asd Boys Caivanese (già Asd Cardito Calcio), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente Giuseppe Dello Margio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Vittorio Papa la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Boys Caivanese (già Asd Cardito Calcio), € 1.500,00 di ammenda. In relazione alla eccezione preliminare relativa alla improcedibilità dell'azione, sulla base del combinato disposto degli art. 123 125 CGS, letti ex art.44 CGS, Questo Tribunale osserva: il combinato disposto, come già applicato nel provvedimento di cui al proc. 4755/101 pfi19-20/MS/CS/jg del 17/10/2019 c.u.32 del 17/1/2020, può trovare applicazione esclusivamente ai procedimenti iscritti dopo il 17/06/2019 (entrata in vigore del codice), secondo la lettura che Questo Tribunale conferisce all'art.142 CGS. Nel caso che ci occupa, ed a differenza del provvedimento allegato dalla difesa e riconducibile agli scriventi, l'iscrizione è del 12/04/2019 con prot.103/18-19/1° della FIGC, nonché del 17/04/2019 con prot.11676 della Procura federale. Alla luce delle considerazioni esposte l'eccezione va rigettata poiché vanno applicate, ex art.142 CGS le disposizioni previgenti al così detto Nuovo Codice del 17/06/2019. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per Sig. Giuseppe Dello Margio la sanzione dell'inibizione di mesi (6) sei; al Sig. Vittorio Papa la sanzione dell'inibizione di mesi (6) sei; per la Società ASD Boys Caivanese (già ASD Cardito Calcio) la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 (cinquecento,00). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 24 gennaio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**